



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE**
Ufficio III *EX DSVET*

Regioni e Province Autonome
di Trento e Bolzano
Servizi Veterinari
LORO SEDI

E p.c.

DGISAN

DGSAF

FEDERALIMENTARE
Fax 06 5903342

AIA Associazione Italiana Allevatori
Fax 06 44249286

AIIPA
Fax: 02 654822

ASSICA
Fax: 02 57510607

ASSOCARNI
Fax: 06 69925101

ASSOGENE
Via del Centro Tori – Loc. Zorlesco
Casalpusterlengo (LO)

Consorzio Prosciutto di Parma
Fax: 0521 243983

Consorzio Prosciutto di San Daniele
Fax: 0432 940187

FEDERPESCA
06 85352992

UNAITALIA
Fax: 06 45541040

UNICEB
Fax: 06 5921478

Oggetto: Nota ARES 2014-301802 : riconoscimento della UE come singola entità da parte del Cile.

Si informano gli enti in indirizzo che, attraverso la nota in oggetto, SANCO ha comunicato che il Cile ha positivamente riconosciuto la UE come una singola entità per tutto ciò che riguarda l'export di animali vivi e prodotti di origine animale dall'UE.

La nuova procedura, in linea con quanto stabilito nel UE/Cile SPS Agreement, implica che le vengano applicate le stesse condizioni a tutti gli Stati Membri, che questi ultimi possano esportare utilizzando lo stesso modello di certificato e che, una volta che il mercato sia aperto per un singolo Stato Membro lo sia anche per tutti gli altri.

Di fatto, le possibilità saranno due, ovvero:

- Apertura del mercato per la prima volta per quei prodotti mai esportati da nessuno degli Stati Membri. La procedura da seguire in questo caso è descritta al punto 1 della nuova procedura (inclusa)
- Prodotti attualmente esportati da alcuni Stati Membri e che anche altri Stati Membri intendono esportare. Si applicherà una procedura semplificata in considerazione dell'armonizzazione della legislazione veterinaria in ambito UE. Gli Stati Membri interessati dovranno fornire le informazioni dettagliate nell'Allegato II della nuova procedura.

Da ricordare che DG-SANCO è stata riconosciuta come coordinatore superiore di tutte le relazioni bilaterali in argomenti SPS tra la UE ed il Cile, quindi è importante rispettare il canale di comunicazione stabilito. Pertanto, se uno Stato Membro vuole esportare una qualsivoglia merce, deve farlo necessariamente attraverso DG-SANCO.

Relativamente ai certificati già approvati, attualmente in TRACES, sono per:

- Gelatina destinata al consumo umano
- Collagene destinato al consumo umano
- Latte e prodotti a base di latte

- Seme bovino congelato
- Carne bovina

Riguardo al seme bovino, sebbene il certificato attualmente presente in TRACES sia quello accettato dal Cile, la negoziazione è ancora aperta. Non appena il nuovo modello sarà disponibile sarà immesso nel sistema. Per quanto riguarda il seme suino, ovicaprino ed equino, il Cile ha accettato le proposte EU ed i certificati relativi saranno immessi in TRACES quanto prima.

Riguardo alla carne bovina, la procedura di accesso al mercato è completa dal punto di vista igienico-sanitario. Tuttavia, alcuni aspetti non-sanitari correlati alla legislazione Cilena sulla carne, devono essere chiariti prima di procedere con l'export.

Altri certificati validati non ancora in TRACES (in via di traduzione) sono:

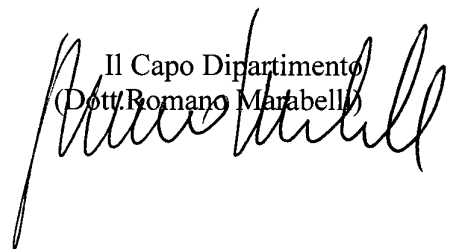
- Seme suino
- Seme ovi/caprino
- Seme equino

Certificati ancora in negoziazione:

- Embrioni di piccoli ruminanti
- Alimenti per animali
- Ammissione temporanea di cavalli in Cile
- Ammissione definitiva di cavalli in Cile.

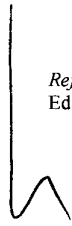
Nell'invitare codesti Assessorati a voler cortesemente informare di quanto sopra i Servizi Veterinari territorialmente competenti, nonché gli Enti e gli operatori commerciali interessati, si ringrazia per la collaborazione.

Il Capo Dipartimento
(Dott. Romano Marabelli)



Referenti:

Eda Maria Flores Rodas – 06.59946936 - email: em.floresrodas-esterno@sanita.it



PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL' ESPORTAZIONE DI ANIMALI VIVI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE VERSO IL CILE.

1. APERTURA DI NUOVI SETTORI O SOTTOSETTORI:

1.1 Per esportare una mercanzia verso il Cile per la prima volta la Commissione Europea (DG SANCO) effettuerà una richiesta formale di autorizzazione alle Autorità Competenti del Cile.

1.2 Il Cile informerà la DG-SANCO sulle condizioni di importazione ed i requisiti di certificazione in vigore per i prodotti dei quali si tratterà.

1.3 riconoscimento dello stato sanitario:

1.3.1 malattie raccolte nell'allegato III.A dell'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie tra Cile ed Europa: il Cile riconoscerà la situazione zoo sanitaria degli Stati Membri come sia stata determinata dalla UE.

1.3.2. malattie non presenti nell'Accordo:

- Malattie per le quali l'OIE ha stabilito delle raccomandazioni per l'interscambio commerciale: il riconoscimento della situazione sanitaria degli Stati Membri si effettuerà sulla base delle raccomandazioni raccolte nel Codice Sanitario per gli Animali Terrestri dell'OIE.
- Il Cile, quale parte importatrice, potrà richiedere garanzie rispetto all'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale, in accordo con la situazione zoo sanitaria delle parti concordemente alle raccomandazioni OIE.
- Per quei Stati Membri o regioni dei medesimi, che non possano certificare lo stato di Paese libero o zona libera, si potranno applicare (se richiesto dal Cile) condizioni di allevamento libero (dimostrabile e verificabile) o realizzare delle prove diagnostiche concordate che possano assicurare la possibilità di commercio in condizioni di sicurezza.
- Malattie che non sono in lista OIE: se i requisiti sanitari specifici del Cile per una mercanzia prevedono la certificazione di una delle seguenti situazioni sanitarie, si accetterà l'effettuazione di prove di laboratorio.
 - Assenti od eradicati o sotto controllo in Cile ma endemici in UE
 - Endemiche in Cile ed UE

Le prove di laboratorio accettate saranno quelle raccolte nel Manuale delle Prove Diagnostiche e dei Vaccini per gli animali terrestri dell'OIE.

1.4 valutazione dei sistemi di controllo, ispezione e certificazione delle merci

1.4.1 la DG-SANCO fornirà l'informazione generale relativa ai sistemi di controllo esistenti negli Stati Membri della UE attraverso un questionario (allegato I).

1.4.2. una volta valutata l'informazione relativa allo stato sanitario rilevante per il commercio di una mercanzia in particolare e d'accordo con quanto stabilito al punto 1.3 del presente documento, insieme alle informazioni fornite nell'allegato I, il SAG realizzerà, nel caso di una prima apertura, una missione di verifica in situ delle azioni realizzate dalle diverse Autorità Competenti, per garantire la conformità alla normativa sia della UE che del Cile per il commercio della mercanzia in oggetto.

Le verifiche si realizzeranno in conformità con gli accordi presi ed avranno come obiettivo l'audit dei sistemi di controllo messi in atto dalle Autorità Competenti dei singoli Stati Membri al fine di verificarne l'efficacia.

Le verifiche in situ potranno implicare visite a stabilimenti di produzione, locali di manipolazione od immagazzinaggio di alimenti e laboratori di controllo, al fine di garantirne la conformità alle condizioni specifiche degli stabilimenti autorizzabili al commercio con il Cile.

Se per il SAG non fosse possibile organizzare la missione di verifica senza interferire con l'apertura commerciale della mercanzia in oggetto, il SAG potrebbe continuare con le tappe successive del procedimento di valutazione. I costi della valutazione degli Stati Membri saranno a carico del Cile.

1.5 Certificato Zoosanitario di Esportazione (CZE)

- Elaborazione: il CZE sarà discusso e concordato da SAG e DG-SANCO in modo da avere un unico documento armonizzato utilizzato da tutti gli SM e che sia conforme alla normativa vigente.
- Pubblicazione: le parti pubblicheranno i CZE concordati sui propri siti web o sistemi informatici in modo da migliorare sia l'emissione che la revisione dei CZE.

1.6 Lista di stabilimenti autorizzati ad esportare in Cile

Una volta che il SAG abbia confermato l'apertura del settore o sottosettore in questione, essendo stato concordato il relativo certificato zoo sanitario di esportazione, l'Autorità Competente dello Stato Membro invierà la lista degli stabilimenti che soddisfano i requisiti sanitari richiesti dal Cile e che sono stati approvati ufficialmente per l'esportazione verso il Cile, conformemente a quanto stabilito dagli accordi.

La DG-SANCO si incaricherà della coordinazione generale, essendo essa l'interlocutore tra gli Stati Membri ed il Cile.

Il mantenimento in lista degli stabilimenti sarà responsabilità dei singoli SM. L'Autorità Centrale eliminerà uno stabilimento dalla lista qualora questo non abbia rispettato le garanzie. La verifica di questa condizione potrà essere realizzata dal Cile attraverso visite od audit, oppure attraverso la verifica documentale degli audit FVO.

2 INFORMAZIONI DA FORNIRE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI PRIMA DI INIZIARE L'ESPORTAZIONE

2.1. una volta che l'accesso al mercato cileno da parte della UE sia stato aperto per un settore o sub settore, ogni SM che abbia interesse a cominciare ad esportare dovrà fornire una serie di informazioni specifiche, secondo quanto stabilito in un questionario. La richiesta dovrà essere inoltrata attraverso la DG-SANCO.

2.2. visita di verifica quando il settore o sub settore è già approvato per qualcuno degli SM UE: nel caso in cui una merce sia già oggetto di scambio da parte di un SM ed il Cile ed un nuovo SM chiede l'autorizzazione di stabilimenti presenti sul proprio territorio, il SAG valuterà la necessità di effettuare una verifica sul territorio dello SM richiedente, considerando le seguenti caratteristiche:

- Anni trascorsi dall'apertura del settore o sub settore
- Volume di scambio di questa merce col Cile
- Eventi sanitari associati a questa merce (in Cile od altri mercati)
- Comportamento del settore o sub settore a livello UE (informative FVO, ad esempio)
- Specifiche sanitarie stabilite con lo SM e possibilità di armonizzazione col restante blocco UE.